



REGOLAMENTO D'USO

STADIO COMUNALE "L. RAZZA"

Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c. del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005

L'accesso e la permanenza nell'area dello stadio sono espressamente soggetti all'implicita accettazione da parte dello spettatore del presente regolamento, delle leggi vigenti, delle normative emanate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – F.I.G.C. e dalla Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il seguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- Per "Stadio", si intende l'intera struttura dell'impianto sportivo "Luigi Razza" di Vibo Valentia, occupata od utilizzata dalla Società RENDE CALCIO 1968 S.R.L a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Vibo Valentia .

- Per "Club", si intende la Società RENDE CALCIO 1968 s.r.l con sede in RENDE , via F.lli Bandiera c/o Stadio Lorenzon

- Per "Evento", si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge nello Stadio, organizzata e gestita dalla RENDE CALCIO 1968 s.r.l.

1. Norme generali:

- a. il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;
- b. L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo che dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto. Allo spettatore è richiesto il possesso di un documento di identità valido da esibire a richiesta del personale di servizio o delle forze dell'ordine, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. Il titolo di accesso è personale e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente (cognome, nome e data di nascita) e non può essere ceduto a terzi senza autorizzazione del club che registrerà i dati del nuovo possessore; i tagliandi venduti illegalmente saranno confiscati.
- c. il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio;
- d. l'accesso attraverso automezzi nelle aree di sosta e di parcheggio individuate è regolato da titoli (c.d. pass auto) specificatamente autorizzati;
- e. lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento su autorizzazione delle competenti autorità;
- f. lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.
- g. Il club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a suo fatto e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello stadio e nelle aree limitrofe
- h. In caso di evento posposto o annullato il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il club non avrà nessun obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, né responsabilità, per qualsiasi titolo, ragione o azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo a fronte di presentazione dello stesso.
- i. Per ragioni di ordine pubblico l'autorità di pubblica sicurezza o il club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso. Non è consentito in nessun caso l'accesso nello stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva (DASPO). Si ricorda, che gli "addetti alla pubblica incolumità" del RENDE CALCIO 1968 nell'esercizio delle proprie funzioni, sono equiparati legalmente agli "addetti a pubblico servizio".

2. All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna È VIETATO:

- a. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- b. sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- c. arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
- d. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- e. introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- f. introdurre o porre in vendita bevande alcoliche;
- g. introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
- h. introdurre cinture con fibie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento;
- i. introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;
- j. introdurre stampelle fatte salve esposte autorizzazioni;
- k. esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- l. svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- m. introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica;
- n. introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve esposte autorizzazioni;
- o. introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
- p. l'introduzione nello stadio di striscioni o qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società Sportiva. Per i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo) potranno essere introdotti all'interno dello stadio solo dopo aver ricevuto regolare autorizzazione dagli Organi competenti nel rispetto delle normative vigenti;
- q. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
- r. accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il presente regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti alla introduzione di nuove Leggi, Decreti o Regolamenti dettati dalle Autorità competenti o regole anche dettate dal Club.

Si rammenta che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto violazione del presente regolamento, possono anche integrare fattispecie di reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati dal titolare dell'impianto secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.